

SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA

RELATIVA AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL TRIBUNALE DI SULMONA E LA REGIONE ABRUZZO PER L'ATTUAZIONE DELLA SCHEDA INTERVENTO 15 BIS "RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL POTENZIAMENTO E LA DIFFUSIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO" DEL POR FSE ABRUZZO 2014-2020

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, euratom) n. 966/2012;
- la L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*;
- la Circolare 8 novembre 2016 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero di Giustizia recante *“Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione”*;
- la D.G.R. 18 novembre 2014 n. 762, recante *“Progetto Capograssi – progetto pilota di accelerazione dei processi decisionali – adesione, riconoscimento valenza strategica e costituzione tavolo tecnico per il suo ulteriore sviluppo”*;
- la D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, recante *“POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019”*;
- la D.G.R. 23 luglio 2018 n. 526, recante *“POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020”* e successivi aggiornamenti tecnici;
- la Determinazione Direttoriale n. DPA/239 del 24.07.2018, recante *“POR FESR e POR FSE 2014-2020 Regione Abruzzo. Approvazione Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l'orientamento dell'azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani, Versione 1.0 – luglio 2018”*;
- la Determinazione Direttoriale n. DPA/380 del 27.11.2018, recante *“POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”- CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - CCI*

2014IT05SFOP009 – *Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - Novembre 2018*”;

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/403 del 04.12.2018, recante “*POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*” CCI 2014IT05SFOP009 - *Approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 6.0 – Dicembre 2018*”;

PREMESSO che:

- la scheda di intervento n. 15 *bis* “*Rafforzamento competenze digitali negli Uffici Giudiziari per il potenziamento e la diffusione dell’Ufficio per il Processo*” del Piano Operativo FSE 2018-2020, approvato con D.G.R. 23 luglio 2018 n. 526 e successivi aggiornamenti tecnici, prevede, quale modalità di realizzazione delle attività ivi previste, la stipula di uno specifico Protocollo di Intesa;
- l’art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2018, n. 208 stabilisce che le convenzioni “*stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;
- in attuazione della predetta disposizione normativa, è stata emanata la Circolare 8 novembre 2016 del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (DOG) del Ministero di Giustizia recante “*Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione*” (di seguito Circolare), che ribadisce la necessità dell’autorizzazione da parte del Ministero di Giustizia per la stipula di Convenzioni tra i Capi degli Uffici Giudiziari con le amministrazioni pubbliche;
- con la D.G.R. n. 100 del 7 febbraio 2019 è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Tribunale di Sulmona, attuativo della scheda intervento n. 15 *bis* “*Rafforzamento competenze digitali negli Uffici Giudiziari per il potenziamento e la diffusione dell’Ufficio per il Processo*” del POR FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 100/2019 ha previsto che la stipula del predetto Protocollo di Intesa sia subordinata all’acquisizione, ai sensi dell’art. 1, comma 787, L. n. 208/2015 ed in applicazione della richiamata Circolare, di specifica autorizzazione da parte del Ministero di Giustizia;
- l’art. 6 comma 1 del suddetto Protocollo di Intesa richiama e recepisce integralmente il contenuto dell’art. 1, comma 787, L. n. 208/2015 e della predetta Circolare;
- l’art. 5 “*Indicazioni relative al contenuto*” della richiamata Circolare detta specifiche prescrizioni relative al contenuto delle Convenzioni di cui all’art. 1, comma 787, L. n. 208/2015;
- al fine di conseguire l’autorizzazione da parte del Ministero di Giustizia alla stipula del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. n. 100/2019, si rende necessario esplicitare, in una specifica Convenzione Operativa, le prescrizioni della richiamata Circolare ed, in particolare, quelle di cui all’articolo 5 della Circolare medesima;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, sottoscrivere una specifica Convenzione Operativa tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR-FSE 2014-2020 ed il Tribunale di Sulmona che, in attuazione del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. n. 100/2019, attuativo dell’Intervento n. 15 *bis* del Piano Operativo FSE 2018-2020 approvato con la D.G.R. 23 luglio 2018 n. 526 e successivi aggiornamenti tecnici, definisca e precisi, conformemente alle disposizioni della richiamata Circolare, gli aspetti attuativi ed i requisiti tecnici da osservare nelle fasi di realizzazione del predetto intervento;

.....

e

il Tribunale di Sulmona, rappresentato da

convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE OPERATIVA

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione operativa.

Art. 2

(Oggetto, finalità ed ambito della Convenzione)

1. La presente Convenzione operativa predisposta per l'esecuzione del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. 7 febbraio 2019 n. 100, attuativo della scheda intervento n. 15 bis "*Rafforzamento competenze digitali negli Uffici Giudiziari per il potenziamento e la diffusione dell'Ufficio per il Processo*" del Piano Operativo FSE 2018-2020 approvato con la D.G.R. 23 luglio 2018 n. 526 e successivi aggiornamenti tecnici, ha per oggetto la definizione degli aspetti attuativi e la precisazione dei requisiti tecnici da osservare nelle fasi di realizzazione dell'intervento stesso, conformemente alle disposizioni della Circolare richiamata in premessa.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

1. Le parti, al fine di conseguire il parere positivo da parte del Ministero di Giustizia, si impegnano ad attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 5 della richiamata Circolare, di seguito elencate:
 - a) non prevedere alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia
 - b) prevedere che la Regione Abruzzo, che mette a disposizione il personale per l'attuazione del progetto, assuma l'obbligo della copertura assicurativa INAIL, nonché quello della responsabilità civile verso terzi;
 - c) prevedere espressamente che dallo svolgimento delle attività stabilite nella convenzione non possa derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo con l'Amministrazione della Giustizia;
 - d) prevedere una durata massima di utilizzo del personale, direttamente o indirettamente fornito da altra amministrazione, non superiore ad un anno;
 - e) prevedere il possesso, da parte del predetto personale, delle qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss. mm. e ii.;
 - f) prevedere l'impegno scritto da parte di ciascuna unità del predetto personale, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti

eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- g) prevedere che le attività svolte ed i relativi impegni siano indicati in un “progetto” concordato tra il Tribunale di Sulmona e la Regione Abruzzo e comunicato al personale messo a disposizione da quest’ultima
- h) assicurare, quanto all’utilizzo di sistemi e/o apparecchiature informatiche:
- che il modulo organizzativo individuato dall’ufficio giudiziario garantisca il corretto utilizzo dei registri informatici di cancelleria, con particolare riferimento all’inserimento dei dati da essi richiesti;
 - che non sia previsto né consentito l’utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da applicativi autorizzati dalla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della Giustizia;
 - che non sia utilizzato alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A. anche se realizzato da personale dell’amministrazione;
 - che non sia consentita la connessione alla rete-Giustizia di apparecchiature che non siano di proprietà dell’Amministrazione, se non previ “nulla-osta” del Coordinamento Interdistrettuale Sistemi Informativi Automatizzati (C.I.S.I.A.) competente e fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d’uso, nonché assunzione (da parte del fornitore) di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
 - che non sia prevista, se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dall’Amministrazione della Giustizia, la connessione fisica tra la rete unificata Giustizia ed altre reti;
 - che il trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all’Amministrazione della Giustizia sia oggetto di previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio competente, con specifica indicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati;
 - che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all’Amministrazione della Giustizia la titolarità dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;
 - che sia garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto delle norme in materia di privacy;
 - che non sia prevista la nomina o l’individuazione, quali amministratori di sistema, esclusivamente di soggetti esterni all’Amministrazione della Giustizia;
 - che il software di supporto, di cui è previsto lo sviluppo, sia conforme alla normativa (anche regolamentare) in materia dei software di cui si può avvalere l’Amministrazione della Giustizia;
 - che sia previsto il rilascio nella disponibilità dell’Amministrazione della Giustizia:
 - della documentazione progettuale;
 - delle specifiche funzionali;
 - del manuale utente e dei file sorgente;
 - delle licenze di sviluppo/distribuzione di eventuali componenti aggiuntive previste nell’applicazione, ove richieste;
 - di un ambiente di sviluppo idoneo a consentire all’Amministrazione [della Giustizia] di svolgere attività di compilazione, diagnosi, ottimizzazione e modifica dei programmi stessi.

Art. 4

(Modalità di attuazione e governance)

1. Il rispetto delle prescrizioni della Circolare è assicurato dalla “Cabina di Regia” di cui all’art. 1 del Protocollo d’Intesa approvato con la D.G.R.100/2019 e dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento Scientifico e Organizzativo, da istituire all’interno della Cabina di Regia, soggetto al controllo della medesima, con compiti di direzione scientifica e organizzativa del progetto e coordinato dal Presidente del Tribunale di Sulmona.

Art. 5

(Durata e modifiche)

1. La presente Convenzione operativa entra in vigore alla data della sottoscrizione della stessa, è valida fino al 31.12.2023 e può essere integrata o modificata, su proposta delle parti, sulla base delle eventuali necessità che emergeranno in corso d’opera e rilevate dalla Cabina di Regia o dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento Scientifico e Organizzativo.
- 2.

Art. 6

(Recesso)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione operativa, oppure di scioglierla consensualmente.
2. Il recesso, esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C., ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso alla data del recesso, salvo diversi accordi.

Art. 7

(Controversie)

1. Per qualunque controversia relativa all’applicazione della presente Convenzione, non risolvibile in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali derivanti dall’attuazione della presente Convenzione operativa nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione di dati personali*” e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9
(Clausola di sottoscrizione)

1. La presente Convenzione operativa, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 241/1990, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale.

Art. 10
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rimanda alle norme nazionali ed europee in materia, al POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo, nonché al Piano Operativo FSE 2018-2020, approvato con D.G.R. 23 luglio 2018 n. 526 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, _____

PER LA REGIONE ABRUZZO

L'AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO

PER IL TRIBUNALE DI SULMONA
